

## COMMISSIONE XIV

## IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

27.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCO LUSSIGNOLI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		che svolgono mansioni superiori per incarico (1053) . . . . .	3
Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali ( <i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i> ) (2018);		CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 6, 10, 11
CRISTOFORI: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151);		LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . .	12, 14, 15, 16
FALCIER ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali		BENEVELLI LUIGI . . . . .	8, 9, 16
		COBELLIS GIOVANNI . . . . .	9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
		CORSI UMBERTO . . . . .	9
		DEGAN COSTANTE, <i>Ministro della sanità</i> . . . . .	5, 10 12, 16
		FALCIER LUCIANO . . . . .	5, 9, 12
		GARAVAGLIA MARIAPIA . . . . .	6, 11, 15
		GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA . . . . .	3, 5, 11, 14
		PALOPOLI FULVIO . . . . .	6, 9, 11, 14, 16
		POGGIOLINI DANILO . . . . .	12, 16
		SCAGLIONE NICOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	4, 6, 8 9, 10, 12, 14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2018); e delle proposte di legge Cristofori: Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali (151); Falcier ed altri: Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico (1053).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali », già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 agosto 1984; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori: « Norme concernenti i titolari di incarico o di supplenze appartenenti alle unità sanitarie locali »; Falcier ed altri: « Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico ».

Alla ripresa dei lavori parlamentari rinnovo ai colleghi gli auguri di buon anno e di buon lavoro.

Proseguiamo nella discussione degli articoli. Ricordo che gli emendamenti im-

plicanti maggiori spese o diminuzione di entrate e quelli concernenti la materia del pubblico impiego dovranno essere inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio e alla Commissione affari costituzionali. La nostra Commissione, pertanto, li voterà in linea di principio, restando conseguentemente sospesa la votazione definitiva degli stessi e quella dei relativi articoli.

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

*(Piante organiche provvisorie).*

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, le stesse devono provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla suddetta data.

Le norme di cui alla presente legge non si applicano nell'ambito della regione che non abbia ottemperato all'adempimento di cui al primo comma.

Gli onorevoli Falcier e Corsi hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 4.

Nelle regioni dove, all'entrata in vigore della presente legge, non sono state fissate le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, e fino alla data della loro fissazione è sospesa l'applicazione delle norme della presente legge.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni sono tenute a determinare le piante organiche definitive delle unità sanitarie locali.

4. 1.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Palopoli, Amadei Ferretti, Pastore, Montanari Fornari, Calonaci, Mainardi Fava, Di Giovanni e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

4. 2.

Il Governo aveva presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Con decorrenza dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, è sospesa — nella ipotesi di inottemperanza — l'erogazione alle regioni inadempienti di una quota del fondo sanitario nazionale corrispondente all'onere relativo alla remunerazione del personale non di ruolo ».

4. 7.

Successivamente lo ha così riformulato:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni ivi contenute hanno efficacia dalla data di approvazione delle piante organiche provvisorie di cui al primo comma ».

4. 5.

Gli onorevoli Mazzone, Muscardini Pali e Del Donno hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Le norme di cui alla presente legge si applicano anche nell'ambito della re-

gione che non abbia ottemperato agli adempimenti di cui al primo comma, utilizzando, comunque, le piante organiche delle unità sanitarie locali ».

4. 3.

Gli onorevoli Del Mese, Curci, Rinaldi, Cobellis, Ventre e Corsi hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Nel caso che le regioni non provvedano nel termine di cui al primo comma, le unità sanitarie locali sono autorizzate ad adottare le deliberazioni ricognitive che costituiranno la prima formulazione delle piante organiche provvisorie ».

4. 4.

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni in essa contenute hanno efficacia dalla data di approvazione delle piante organiche provvisorie di cui al primo comma ».

4. 6.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Credo che tutti avvertano l'esigenza di modificare questo articolo che in qualche misura presenta un notevole grado di squilibrio fra il primo comma, che prevede l'obbligo per le regioni di approvare le piante organiche entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e il secondo che stabilisce una sanzione a carico di altri soggetti, nei confronti dei quali stiamo approvando una legge di sanatoria, nel caso in cui le regioni non adempiano a quanto fissato nel primo comma.

Si tratta di una esigenza avvertita da tutta la Commissione e di uno sforzo singolo e collettivo per cercare di trovare

una soluzione a questo problema. Anche il Governo ha compiuto uno sforzo assai apprezzabile, presentando un emendamento che prevede una sanzione punitiva a carico delle regioni incidendo sulle questioni di ordine economico. Infatti, in esso si stabilisce che le regioni, in caso di inadempimento, siano penalizzate nella ripartizione del fondo sanitario nazionale. Vi sono poi un emendamento del gruppo comunista soppressivo del secondo comma e altri emendamenti del gruppo della democrazia cristiana volti a superare la difficoltà della mancata applicazione del primo comma dell'articolo 4.

Il Governo e io, con un successivo ripensamento rispetto alla primitiva formulazione del secondo comma, abbiamo rispettivamente presentato gli emendamenti 4. 5 e 4. 6. Vorrei però proporre la seguente nuova formulazione del mio emendamento: « In mancanza » (dell'approvazione delle piante organiche da parte delle regioni entro centoventi giorni) « le disposizioni in essa contenute hanno efficacia dalla data di approvazione delle piante organiche ».

In questo modo (mi scuso con i colleghi per aver anticipato la discussione complessiva sull'articolo 4 e sugli emendamenti, ma l'ho fatto per guadagnare tempo e per cercare di andare al nodo dei problemi) lasciamo integro l'obbligo per le regioni, attraverso la fissazione di un termine perentorio, di deliberare le piante organiche nei centoventi giorni e nel secondo comma stabiliamo che, in mancanza del rispetto di questo adempimento, le disposizioni della presente legge cominciano ad applicarsi dal momento in cui le regioni approveranno le piante organiche provvisorie.

Credo sia un giusto contemperamento dell'esigenza di fare decollare ed attuare la legge di sanatoria nel momento in cui verrà approvata e di premere sulle regioni perché facciano la loro parte nell'avviare questa legge, senza individuare meccanismi punitivi, come quello della non attribuzione di quote del fondo sanitario nazionale, senza una soppressione *sic et simpliciter* del secondo comma che

lascerebbe tutti i problemi residui sul tappeto, perché ognuno di noi non saprebbe che cosa potrebbe accadere in caso di non approvazione delle piante organiche da parte delle regioni nei centoventi giorni. E ciò con riferimento a quanto è stato proposto nell'emendamento presentato dal gruppo del MSI-destra nazionale, senza spostare la competenza dell'approvazione delle piante organiche dalle regioni alle unità sanitarie locali, innestando, quindi, nuovi meccanismi che possono determinare ulteriori momenti di confusione e di difficoltà in sede di attuazione della legge di sanatoria.

Fatte queste brevi considerazioni, invito i proponenti a ritirare gli altri emendamenti che sono stati presentati all'articolo 4.

LUCIANO FALCIER. Anche a nome del collega Corsi, dichiaro di ritirare l'emendamento 4. 1, aderendo in tal modo all'invito che mi è stato rivolto dal relatore.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Il gruppo comunista aveva presentato l'emendamento 4. 2, in quanto preoccupato che le inadempienze delle regioni potessero, in una qualche misura, ricadere sul personale cui questo disegno di legge fa riferimento.

Ritengo, tuttavia, che gli identici emendamenti 4. 5, presentato dal Governo, e 4. 6, presentato dal relatore Scaglione (entrambi sostitutivi del secondo comma dell'articolo 4 del testo del disegno di legge) risultino adeguati a conseguire il duplice scopo di tutelare il personale avente diritto e di porre uno stimolo per le regioni alla definizione delle piante organiche provvisorie. In ragione di ciò, dichiaro di ritirare l'emendamento 4. 2.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Desidererei fare una precisazione. L'intenzione del Governo, nel presentare l'emendamento 4. 7, non era tanto quella di determinare una penalizzazione, nella erogazione alle regioni inadempienti, di

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1985

una quota del fondo sanitario nazionale, bensì quella di una sospensione di tale erogazione.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Scaglione ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo del 4. 6:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« In mancanza, le disposizioni contenute nella presente legge hanno efficacia dalla data di approvazione delle piante organiche provvisorie di cui al primo comma ».

MARIA PIA GARAVAGLIA. Non credo che questa nuova formulazione dell'emendamento 4. 6 sia, dal punto di vista interpretativo e della chiarezza, inappuntabile.

FULVIO PALOPOLI. I tentativi di miglioramento avrebbero l'effetto contrario. Il nuovo testo dell'emendamento presentato dal relatore è in sostanza uguale all'emendamento numero 4. 5 presentato dal Governo, il quale è estremamente chiaro.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Ritengo che il collegamento logico del secondo comma con il primo, che prevede l'obbligo per le regioni di approvare le piante organiche provvisorie entro 120 giorni, sia meglio chiarito con la modifica da me proposta. Trovo che il testo originario dell'emendamento 4. 6 fosse più macchinoso.

FULVIO PALOPOLI. Mi permetto di spezzare una lancia in favore della soluzione originaria perché in questa si dà alle regioni un termine perentorio. Nell'ultimo testo il « termine perentorio », anche se confermato, in pratica non esiste, quindi le disposizioni della legge di cui trattiamo hanno efficacia sia se le regioni hanno adempiuto, sia nel caso contrario.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. La soluzione migliore sarebbe quella di inserire queste disposizioni all'interno del primo comma. La minaccia del termine perentorio è molto debole in quanto non ha alcuna sanzione. Mi riservo, comunque, di modificare nuovamente la formulazione dell'emendamento 4. 6 per andare incontro alle perplessità espresse.

PRESIDENTE. Nel vecchio testo, il secondo comma dell'articolo 4 prevedeva una sanzione per le regioni inadempienti. Modificato questo criterio si potrebbe togliere il termine « perentorio » dal primo comma.

FULVIO PALOPOLI. Ritengo che non sia una soluzione prevedere l'inadempimento entro il termine stabilito; proporrei pertanto di lasciare il termine « perentorio » e togliere dal secondo comma la parola « in mancanza ».

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto la seguente nuova formulazione del suo emendamento 4. 6, ritirando la precedente:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Le norme di cui alla presente legge hanno efficacia, comunque, dalla data di approvazione delle piante organiche provvisorie ».

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Sono favorevole a questo emendamento e ritiro quello analogo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento in linea di principio.

*(È approvato).*

L'emendamento sarà trasmesso alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

In seguito all'approvazione di tale emendamento risultano preclusi tutti gli

altri emendamenti presentati al secondo comma dell'articolo 4.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Concorsi pubblici in via di espletamento).

Sono revocati i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti di cui al precedente articolo 1 per i quali non siano in corso le prove alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui, dopo l'applicazione della presente legge, risultino vacanti ulteriori posti, le procedure dei concorsi pubblici di cui al primo comma sono riattivate per la copertura dei posti residui, fino al loro esaurimento.

Gli onorevoli Del Mese, Guerzoni, Giovagnoli Sposetti e Benevelli hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Sono sospese le procedure dei concorsi pubblici relativi ai posti vacanti di cui ai precedenti articoli 1 e 1-bis per i quali non sia stata ancora fissata la data delle prove al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

5. 12.

L'onorevole Falcier ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire la parola: « revocati », con la parola: « sospesi ».*

5. 1.

Gli onorevoli Del Mese, Rinaldi, Ventre e Corsi hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: « Sono revocati i corsi », con le parole: « Sono sospesi i corsi ».*

5. 8.

L'onorevole Falcier ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sopprimere le parole da: « per i quali » fino a: « della presente legge ».*

5. 2.

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: « in corso », con la parola: « iniziate ».*

5. 11.

Gli onorevoli Muscardini Palli, Del Donno e Mazzone hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: « per i quali non siano in corso le prove », con le seguenti: « salvo che non siano iniziate le prove d'esame ».*

5. 3.

*Al primo comma, sostituire le parole: « per i quali non siano in corso le prove », con le parole: « per i quali non siano già stati presentati i documenti ».*

5. 4.

Gli onorevoli Del Mese, Rinaldi, Ventre e Corsi hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: « per i quali non siano in corso », con le parole: « per i quali non siano concluse ».*

5. 9.

Il relatore, onorevole Scaglione, ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

5. 10.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Palopoli, Amadei Ferretti, Pastore, Montanari

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1985

Fornari, Calonaci, Mainardi Fava, Di Giovanni e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il secondo comma.*

5. 5.

Gli onorevoli Mazzone, Del Donno e Muscardini Palli hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Se, dopo l'applicazione della presente legge, risultino vacanti ulteriori posti, vengono effettuati i concorsi di cui al primo comma ».

5. 6.

L'onorevole Falcier ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire la parola: « applicazione » con le parole: « accertamento dei posti riservati all'applicazione ».*

5. 7.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Anche per quanto riguarda questo articolo è stata avvertita dall'intera Commissione la necessità di alcune modifiche che hanno trovato formalizzazione negli emendamenti presentati. Molti colleghi hanno sentito l'esigenza di meglio puntualizzare il primo comma dell'articolo con la individuazione esatta del momento in cui le procedure concorsuali in corso vengono revocate o sospese — come alcuni tra loro propongono con appositi emendamenti —. Molti colleghi si sono anche posti il problema di un approfondimento di quanto previsto dal secondo comma e di qui la serie di emendamenti su cui dovremo soffermare la nostra attenzione.

Per quanto riguarda il primo comma io ritengo che, con uno sforzo di sintesi e di economia dei nostri lavori, i problemi da esso posti potrebbero essere risolti sostituendo le parole « in corso », che sono in qualche modo equivocate perché possono riferirsi a qualunque momen-

to della procedura concorsuale, con la parola « iniziate », che pur non eliminandoli dovrebbe rendere minori i rischi di equivoci. Poiché infatti è necessario che il riferimento alla revoca dei concorsi pubblici relativi ai posti vacanti rispetto alle prove d'esame sia il più puntuale possibile, il modo migliore per consentire tale risultato è quello di prendere in considerazione il momento di inizio delle prove medesime.

A mio parere il secondo comma è superfluo perché non c'è dubbio che tutti i posti residuati dopo l'approvazione della sanatoria dovranno essere in qualche modo riproposti alle procedure concorsuali, ed anzi ritengo che il mantenimento di un comma pleonastico potrebbe addirittura essere fonte di ulteriori equivoci. Ne propongo quindi la soppressione.

Ugualmente ritengo che potrebbe dare adito ad equivoci la sostituzione del concetto di revoca del concorso con quello di sospensione e pertanto mi dichiaro contrario a quegli emendamenti che la propongono.

In definitiva invito i colleghi ad approvare quella formulazione dell'articolo 5 che deriva dai miei emendamenti e li esorto a ritirare tutti gli altri.

LUIGI BENEVELLI. La questione con cui ci stiamo misurando è quella di evitare un contenzioso di interpretazioni sul significato della previsione dell'inizio delle procedure concorsuali. Abbiamo discusso in via informale sul problema dicendo che il momento della comunicazione della data di inizio delle prove si doveva considerare come il punto di non ritorno, in cui non sarebbe stata possibile una revoca. La formulazione proposta dal relatore consente questa interpretazione. Le prove s'intendono cominciate dal momento in cui se ne dà comunicazione oppure dal momento in cui hanno concretamente inizio ?

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Dal momento in cui si è cominciato a scrivere il tema.



**PRESIDENTE.** Il riferimento è al primo giorno d'inizio delle prove. Non vi sono possibilità di equivoci, al contrario della dizione originaria.

**LUIGI BENEVELLI.** È un problema di opportunità rispetto ad un'altra valutazione: il lavoro preparatorio, che è molto faticoso, in caso di annullamento, viene buttato via.

**NICOLA SCAGLIONE, Relatore.** È un problema reale che il ministro ed io ci confidavamo un momento fa. Però, nonostante la buona volontà di tutti, non siamo assolutamente in condizione di prevedere la data di conclusione dell'*iter* del provvedimento (potrebbe essere fra un mese o due o forse anche di più), per cui non possiamo bloccare le procedure concorsuali. Queste debbono andare avanti e le regioni debbono continuare a fare la loro parte. Quando la legge entrerà in vigore, certamente verranno fuori problemi residui, probabilmente anche di personale in soprannumero, che affronteremo in quel momento.

**GIOVANNI COBELLIS.** Nell'articolo 5 si fa riferimento solo all'articolo 1, mentre si dovrebbero richiamare anche gli articoli 1-bis e 7. Proporrei di sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente: « Sono revocati i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti a meno che non siano già iniziate le prove ». In questo modo ci riferiamo a tutti i concorsi che sono stati banditi, e quindi quei concorsi in cui si è avuto l'inizio reale delle prove vengono completati.

**UMBERTO CORSI.** Mi sembra giusto.

**NICOLA SCAGLIONE, Relatore.** Mi pare che l'osservazione del collega Cobellis sia molto giusta, perché esiste un problema di migliore puntualizzazione di questa norma riferendola non solo all'articolo 1, ma anche agli articoli 1-bis e 7, quando sarà approvato, concernente l'eventuale sanatoria per il personale applicato. Quindi, condivido perfettamente l'esigenza po-

sta dal collega Cobellis. Non so se la formulazione da lui proposta sia la più adeguata a risolvere questo problema, perché (lo vedremo meglio quando l'emendamento sarà formalizzato) mi pare che si faccia riferimento ad una revoca dei concorsi per i posti vacanti, mentre ci vuole un ancoraggio per i posti vacanti ai quali si applicano queste norme di sanatoria, altrimenti, diventa una norma di carattere generale che probabilmente non risolve il problema.

**FULVIO PALOPOLI.** Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che in qualche modo l'emendamento Del Mese ed altri 5. 12, in cui viene richiamato l'articolo 1-bis, tenta una sintesi delle diverse questioni poste. Ora, il relatore, con la sua proposta, risolve in maniera diversa il problema per quanto attiene al momento in cui scatta la revoca del concorso. Dopo i chiarimenti forniti, accettiamo l'emendamento del relatore, però riteniamo che debba essere integrato con il riferimento all'articolo 1-bis.

Per quanto riguarda il problema posto dal collega Cobellis, lo possiamo risolvere richiamando nell'articolo 7 la norma che ci accingiamo a definire, senza approvarne una che, per la sua formulazione generica, ci potrebbe portare al di là della stessa area di influenza della legge di sanatoria.

**LUCIANO FALCIER.** Desidero esprimere la mia preoccupazione sull'emendamento presentato dal relatore Scaglione. Infatti, da come risulta formulata tale proposta emendativa ne deriverebbe che i concorsi pubblici, che non avranno completo svolgimento a seguito della effettiva attuazione della presente legge, dovrebbero essere revocati. Per i posti che rimarranno liberi in organico, le unità sanitarie locali e le amministrazioni competenti avranno la possibilità di bandire nuovi concorsi pubblici, appunto sulla base della normativa che stiamo esaminando.

Un'eventuale soppressione del secondo comma dell'articolo 5, così come proposto con l'emendamento 5. 10 presentato dal

relatore, inteso ad introdurre procedure concorsuali più snelle, a me non sembrerebbe, di fatto, essere in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato, nemmeno pensando ad una revoca di tutti i concorsi pubblici in atto.

A mio avviso, sarebbe più opportuno che i concorsi già banditi e « attivati », ma per i quali non siano ancora iniziate le prove, possano essere sospesi e « riattivati » in base alla normativa precedente quella al nostro esame. In tal modo si accelererebbe l'iter di espletamento dei concorsi pubblici, guadagnando tempo prezioso per il collocamento in ruolo del personale in specie. Diversamente — ripeto — si creerebbe un ulteriore ritardo nella esecuzione di pubblici concorsi.

GIOVANNI COBELLIS. Nell'esaminare questo articolo 5 ritengo che si debba tener conto di tre aspetti molto importanti. Il primo ha riguardo a quei concorsi che sono già iniziati e le cui prove sono in via di svolgimento; il secondo concerne quei concorsi le cui prove non siano già in corso e il terzo, da ultimo, il periodo di tempo che, in base a tale articolo, deve essere indicato quale data di inizio per l'espletamento dei concorsi.

Queste mie brevi considerazioni mi fanno ritenere che tale articolo 5 dovrebbe essere così riformulato: « Sono revocati i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti a meno che non siano già iniziate le prove. Nel caso in cui dopo l'applicazione della presente legge risultino vacanti ulteriori posti, le procedure dei concorsi pubblici sono riattivate per la copertura dei posti residui, entro 60 giorni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cobellis ha presentato il seguente emendamento 5. 13:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

ART. 5.

Sono revocati i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti a meno che non siano già iniziate le prove.

Nel caso in cui, dopo l'applicazione della presente legge, risultino vacanti ul-

teriori posti, le procedure dei concorsi pubblici sono riattivate per la copertura dei posti residui, entro 60 giorni.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Ritengo che quanto ha sostenuto poc'anzi il relatore, onorevole Scaglione, sulla possibilità di revoca dei concorsi senza la possibilità di una loro riattivazione, evidenzia un problema che deve senz'altro essere tenuto presente. L'inizio dell'espletamento di un pubblico concorso, infatti, ha una data prestabilita entro la quale i cittadini che ne hanno titolo godono del diritto di presentare la domanda di partecipazione a quel concorso. Ora, la regione, o l'unità sanitaria locale, una volta che questa legge sia diventata operante, potrebbe anche trovarsi di fronte ad una situazione profondamente modificata e comunque tale da spingere le stesse a fissare i nuovi concorsi sulla base della normativa che stiamo esaminando. Non dobbiamo dimenticare che ogni giorno che passa il numero dei cittadini che acquisiscono titolo per la partecipazione ai concorsi aumenta.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. A mio avviso, quella che sarà la formulazione definitiva dell'articolo 5 dovrà, comunque, tener conto di due esigenze fondamentali. La prima riguarda l'impossibilità per il legislatore di sottrarre determinati posti, in relazione a quei concorsi le cui prove siano già in via di svolgimento. Secondo me, non esiste legge di sanatoria che possa legittimamente privare candidati che abbiano già iniziato le prove di esame del diritto di veder completate le relative procedure concorsuali. È questa una esigenza estremamente avvertita e alla quale noi dobbiamo rispondere con estrema chiarezza. Una esigenza — d'altra parte — sottolineata da più parti e ritenuta fondamentale.

Un'altra esigenza a cui è necessario rispondere in maniera adeguata ha riguardo alla effettiva attuazione della legge di sanatoria che stiamo esaminando, relativamente a tutti i posti esistenti per i quali si siano concretizzati dei diritti soggettivi all'espletamento di pubblici

concorsi. Ciò proprio per evitare il verificarsi di ritardi nell'applicazione di questa legge, ritardi che potrebbero determinare la esistenza di due titolari per un medesimo posto vacante nell'organico.

Si tratta, in definitiva, di evitare una situazione di grave incertezza non revocando i concorsi, ma sospendendoli. Mi domando, infatti, come, quando e in che modo verranno riattivate, dopo mesi se non dopo anni, le procedure concorsuali. Alle prove potranno partecipare ancora e solamente quei candidati che presentarono, a suo tempo, la domanda? Oppure, sarà possibile una riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande? Quesiti questi da cui è possibile trarre la considerazione che l'ipotesi della sospensione di un pubblico concorso e di una sua successiva riattivazione, a seguito dell'entrata in vigore della legge di sanatoria, possa dare adito ad equivoci e difficoltà interpretative. Quindi, sotto questo profilo, io vorrei riconfermare il riferimento della revoca dei concorsi.

Per quanto riguarda le cose dette dall'onorevole Cobellis circa la sanatoria delle posizioni apicali, ritengo che il problema possa essere risolto con una diversa formulazione dell'articolo 5, che preveda la revoca di tutti i concorsi pubblici ad eccezione di quelli per i quali le procedure concorsuali siano già iniziate.

**PRESIDENTE.** Il relatore, onorevole Scaglione, ha dunque presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente:*

« Sono revocati tutti i concorsi pubblici relativi ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di applicazione della presente legge, ad eccezione di quelli nei quali siano iniziate le prove alla data di entrata in vigore della legge stessa ».

5. 14.

**ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI.** Noi siamo d'accordo con la proposta del relatore che ci sembra chiarisca molto be-

ne quali siano i concorsi da revocare e cioè soltanto quelli per i quali esistono i presupposti di applicazione della legge di sanatoria. Questo ci garantisce la continuazione degli altri concorsi pubblici.

A questo punto può essere soppresso il secondo comma dell'articolo 5 in quanto, nella sua nuova formulazione, il primo comma non dà adito a interpretazioni dubbie.

**MARIAPIA GARAVAGLIA.** Se l'analisi fatta dal relatore sui diritti soggettivi e sulle norme di applicazione della legge è effettivamente rispettata da questo unico comma con il verbo « revocati » mi sento tranquilla. Mi chiedo però se non sia il caso di mantenere il secondo comma, sostituendo la parola « revocati » con la parola « sospesi ».

Comunque dare dei tempi precisi alle amministrazioni mi sembra una forzatura alla loro autonomia, senza considerare che nel frattempo può non esserci più l'interesse ad espletare i concorsi.

Una preoccupazione che abbiamo riguarda il fatto che alla fine dell'*iter* di questa legge noi vorremo aver cementato due diversi regimi. Togliendo il secondo comma si crea il problema dei posti vacanti, non coperti dalla sanatoria, che potrebbero invece essere coperti senza perdere ulteriore tempo, riattivando i concorsi sospesi.

Se i colleghi ritengono che col primo comma, solo mantenendo il verbo « revocati » siamo tranquilli, noi non abbiamo nessun dubbio. Se invece ci fosse ancora un contenzioso aperto, sarebbe il caso di prendere in considerazione la seconda proposta.

**FULVIO PALOPOLI.** Il problema posto dall'onorevole Garavaglia trova risposta nella soluzione proposta dal relatore: sono revocati i concorsi per i posti che rientrano nella fattispecie indicata dalla sanatoria. Gli altri concorsi non sono né revocati né sospesi.

Con l'esame dell'articolo 8 potremo studiare i sistemi di snellimento ed accelerazione delle procedure. È ovvio che

se ci sono concorsi *in itinere*, che non riguardano i posti qui indicati e sono già ad un punto avanzato, è da preferire la prosecuzione dell'*iter* tradizionale.

LUCIANO FALCIER. Questo punto va chiarito: i posti per i quali siano stati attivati i concorsi pubblici e che non siano stati coperti con la normativa della sanatoria non sono né revocati né sospesi, possono quindi riprendere il loro *iter*.

Se sarà approvata la proposta del relatore, secondo la mia interpretazione, sarà revocato qualsiasi concorso anche quelli per posti che non saranno stati occupati da personale che usufruirà della sanatoria.

GIOVANNI COBELLIS. Ritiro il mio emendamento 5. 13.

DANILO POGGIOLINI. Ritengo che la formulazione dell'emendamento 5. 14 del relatore sia molto chiara e quindi accettabile per quanto riguarda i posti per i quali sussistono le condizioni di applicazione della sanatoria, ma non mi pare altrettanto chiara a proposito dei posti per i quali le predette condizioni non esistano e le prove non siano ancora iniziate. Per l'assegnazione di questi posti non è chiaro se si debba proseguire in base alle vecchie procedure o se si debbano adottare le nuove; per quanto mi riguarda io ritengo che debbano essere adottate le nuove, perché altrimenti non si risolverebbe il problema delle lungaggini che hanno finora bloccato i concorsi. Penso dunque che sia il caso di stabilire che i concorsi in questione sono revocati e sono riattivati in base alle nuove procedure.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Qualunque fase dei concorsi per i quali non vi sia applicazione della sanatoria va regolamentata in base all'articolo 8.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Sono favorevole all'emendamento 5. 14 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 5. 14.

(*E approvato*).

L'emendamento sarà trasmesso alla I Commissione per il prescritto parere.

In seguito all'approvazione dell'emendamento 5. 14 risultano preclusi gli emendamenti 5. 12, 5. 1, 5. 8, 5. 2, 5. 4 e 5. 9 e risultano assorbiti gli emendamenti 5. 11 e 5. 3.

Passiamo all'emendamento 5. 10 del relatore soppressivo del secondo comma.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 10, identico all'emendamento Giovagnoli Sposetti ed altri 5. 5.

(*E approvato*).

In seguito a tale approvazione risultato preclusi gli emendamenti 5. 6 e 5. 7

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FRANCESCO LUSSIGNOLI

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Personale in servizio presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altre istituzioni sanitarie*).

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché al personale degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il disposto del primo comma non può trovare applicazione nel caso in cui i predetti enti non abbiano provveduto agli

adempimenti previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Gli enti di cui al primo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono applicare le disposizioni di cui alla presente legge al proprio personale dipendente.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Palopoli, Amadei Ferretti, Pastore, Montanari Fornari, Calonaci, Mainardi Fava, Di Giovanni e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sopprimere le parole: « in quanto compatibili ».*

6. 1.

Gli onorevoli Cobellis, Del Mese, Curci, Ventre, Corsi e Meleleo hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo la parola: « scientifico », aggiungere le seguenti: « ed al personale delle scuole ostetriche autonome ».*

6. 2.

Gli onorevoli Giovagnoli Sposetti, Palopoli, Amadei Ferretti, Pastore, Montanari Fornari, Calonaci, Mainardi Fava, Di Giovanni e Tagliabue hanno presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire le parole: « possono applicare », con la parola: « applicano ».*

6. 3.

Gli onorevoli Falcier, Corsi, Anselmi, Meleleo e Rinaldi hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

*« In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il personale non di ruolo della CRI che abbia prestato alla data del 31 dicembre*

1983 e presti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con orario settimanale di 28 ore, la propria opera presso i servizi sanitari dell'Associazione, anche con incarichi professionali previsti dall'articolo 6 della legge n. 70 del 1975, è inquadrato in ruolo.

Per calcolare il requisito delle 28 ore va considerata la media settimanale delle ore svolte nel periodo di cui al comma precedente ».

6. 5.

Gli onorevoli Curci, Ventre, Del Mese, Corsi e Meleleo hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla fine, aggiungere i seguenti commi:*

*« Le scuole ostetriche autonome trasmettono alle unità sanitarie locali competenti i loro bilanci di previsione per i necessari finanziamenti.*

*Le somme comunque erogate per le attività delle predette scuole da altri enti o istituzioni sono incamerate dalle unità sanitarie locali ».*

6. 4.

GIOVANNI COBELLIS. L'articolo 6 riguarda il personale in servizio presso istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altre istituzioni sanitarie ed io credo che nell'attuale formulazione esso sia incompleto perché, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 14 del febbraio 1983, fa parte del servizio sanitario nazionale anche il personale delle scuole ostetriche — le quali, invece, fino all'emanazione di quella sentenza, erano ritenute scuole universitarie —. La Corte costituzionale ha stabilito che le scuole ostetriche non siano più considerate scuole universitarie ma scuole nell'ambito dell'università e questo, tra l'altro, perché i diplomi rilasciati alle ostetriche non sono diplomi universitari.

Inoltre, a prescindere dalla suddetta sentenza, io ritengo che il personale delle scuole ostetriche autonome debba essere incluso nella sanatoria prevista dalla

legge in discussione perché si tratta di un personale che non solo fa assistenza ma integra le piante organiche delle divisioni ospedaliere presso le quali si trovano le scuole di ostetricia. L'emendamento 6. 2, di cui sono primo firmatario, propone quindi di aggiungere: « e al personale delle scuole ostetriche autonome » dopo le parole: « istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ».

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Ricordo ai colleghi che dopo i chiarimenti intervenuti nel corso degli incontri informali svoltisi prima dell'interruzione dei lavori parlamentari per le festività natalizie, si era pervenuti alla decisione di ritirare gli emendamenti all'articolo 6 per affrontare in altra sede i problemi ad esso sottesi e soprattutto le questioni sollevate con gli emendamenti 6. 2 e 6. 4. A tale ritiro il mio gruppo è ancora disponibile.

Nel primo comma si fa riferimento all'applicazione delle disposizioni della legge, in quanto compatibili, anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Abbiamo presentato l'emendamento 6. 1 soppressivo delle parole: « in quanto compatibili », perché questo ci sembrava sottinteso; però, dal momento che si tratta di enti ospedalieri ed istituti che hanno un ordinamento autonomo, forse questa specificazione non è del tutto superflua, per cui ritiriamo l'emendamento. Ritiriamo anche l'emendamento 6. 3 ed invitiamo i colleghi a fare altrettanto.

GIOVANNI COBELLIS. Ricordo che si era convenuto di ritirare l'emendamento 6. 4 e di discuterlo in altra sede, ma non il 6. 2 che si riferisce al personale che non può più essere considerato dal Ministero della pubblica istruzione, ma dalle USL. Questi assistenti ed aiuti sono in servizio da tre-quattro anni, fanno assistenza ed integrano le piante organiche della divisione presso cui sono le scuole, per cui è giusto che seguano lo stesso destino degli ospedalieri.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione sul fatto che oltre all'emendamento 6. 2 resta da esaminare l'emendamento 6. 5.

FULVIO PALOPOLI. Desidero fare una osservazione preliminare sulle considerazioni svolte dal collega Cobellis e poi una proposta pratica. Il collega ha detto con molta chiarezza che, in base ad una sentenza della Corte costituzionale, le scuole di ostetricia non rientrano più nell'ambito della responsabilità del Ministero della pubblica istruzione e delle università. Questo è inequivocabile. Però, non mi pare che la Corte costituzionale abbia deciso che cosa fare (del resto, ciò non le spetta). Quindi, dobbiamo risolvere un problema in qualche modo nuovo ed estraneo al provvedimento che stiamo esaminando. Ora, ritengo che si possano ritirare gli emendamenti 6. 2 e 6. 5, ripresentandoli come articoli aggiuntivi ed esaminandoli quindi in una fase successiva, e votare l'articolo 6. In questo modo possiamo approfondire il problema insieme alle altre norme che dobbiamo esaminare in via informale.

NICOLA SCAGLIONE, *Relatore*. Desidero esprimere vivo apprezzamento per il contributo che l'onorevole Giovagnoli ha inteso dare dichiarando di ritirare gli emendamenti 6. 1 e 6. 3. Ritengo, infatti, che il ritiro di queste proposte emendative non crei alcuna difficoltà interpretativa in sede di applicazione delle disposizioni della presente legge « in quanto compatibili » anche al personale in servizio presso gli ospedali e le altre strutture sanitarie degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico.

Tali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono regolamentati da una duplice normativa, e pertanto è preferibile non puntualizzare eccessivamente quanto previsto da questo articolo 6, ritenendo che la formula « le disposizioni... in quanto compatibili... » rappresenti già una salvaguardia per questi stessi istituti. Analogo apprezzamento rivolgo all'onorevole Curci per il preannunciato ritiro del-

l'emendamento 6. 4. È di tutta evidenza, infatti, che la proposta emendativa cui sto facendo cenno ha riguardo ad un problema complesso e delicato e comunque tale da non poter trovare idonea soluzione in sede di esame di questo articolo 6. Una compiuta definizione del problema potrà essere trovata magari nel corso dell'esame di altre disposizioni legislative o, eventualmente, anche nel corso dell'esame di quelle che potranno essere le disposizioni finali o transitorie di questo disegno di legge.

Restano, quindi, da esaminare gli emendamenti Cobellis ed altri 6. 2 e Falcier ed altri 6. 5.

Sul primo emendamento teso ad aggiungere al quinto rigo, dopo la parola « scientifico » le seguenti: « ed al personale delle scuole ostetriche autonome », esprimo senz'altro parere favorevole anche se ritengo che esso non risolverà compiutamente il problema.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, anch'esso sostanzialmente opportuno, ritengo tuttavia che esso debba essere ritirato e affrontato, eventualmente, nel corso dell'esame degli ultimi articoli del disegno di legge.

MARIAPIA GARAVAGLIA. Mi trovo pienamente d'accordo con quanto ha testé detto il relatore onorevole Scaglione: le scuole ostetriche autonome sono una istituzione sanitaria, così come d'altra parte risulta dallo stesso titolo dell'articolo 6. La preoccupazione formulata dal collega Poggiolini, per il quale non ci sarebbero posti in pianta organica per queste scuole, è da me condivisa. Nella realtà, queste scuole ostetriche autonome sono in un « limbo », considerato che non sono scuole universitarie e non dipendono dal Ministero della pubblica istruzione e che sono istituite dalle regioni in via discrezionale. Gli assistenti e gli aiuti che lavorano in queste scuole sono dipendenti del Servizio sanitario nazionale e come tali potranno beneficiare, a mio avviso, degli effetti di questa legge di sanatoria se ne avranno titolo e cioè i requisiti soggettivi.

Concludendo, desidero sottolineare, ancora una volta, che le considerazioni del relatore sono del tutto convincenti e non prestano il fianco a dubbi o equivoci interpretativi.

GIOVANNI COBELLIS. Probabilmente, nel mio precedente intervento, non ho ben chiarito cosa intendessi dire e a chi volessi riferirmi. Le scuole ostetriche autonome sono costituite presso divisioni ospedaliere e hanno una pianta organica. Esiste un direttore nell'ambito di ciascuna scuola ostetrica autonoma, che, in base a legge statutale, viene nominato dagli organi universitari. Tali scuole annoverano personale assistente e aiuti che prima della sentenza in materia, adottata dalla Corte costituzionale, era considerato personale universitario. Ma, a seguito di tale sentenza, questo personale non è più « universitario », cosicché le lezioni non vengono fatte dagli insegnanti bensì dagli assistenti e dagli aiuti che integrano la pianta organica degli ospedali.

In altre parole, se una divisione ospedaliera, nell'ambito della quale è prevista una scuola di ostetricia conta 15 assistenti, dodici fanno parte dell'ospedale e tre della scuola di ostetricia. Questi ultimi, fino a poco tempo fa, per l'immissione in ruolo, dovevano sostenere un pubblico concorso bandito dal Ministero della pubblica istruzione. Attualmente, però, proprio a seguito della sentenza della Corte costituzionale interpretativa dell'articolo 118 della Costituzione, sarà la regione ad occuparsi normativamente del funzionamento delle scuole di ostetricia (in Italia ne esistono 13).

La verità è che non si sa quale sia l'organo competente a bandire i concorsi in ispecie. C'è poi da considerare che queste scuole di ostetricia non sono concepite come delle scuole infermieristiche ma, come ho già avuto modo di dire, hanno una regolamentazione particolare.

Mi riferisco agli assistenti ed agli aiuti delle scuole di ostetricia e non agli insegnanti.

PRESIDENTE. Credo che queste precisazioni abbiano chiarito le finalità del-

l'emendamento presentato dall'onorevole Cobellis.

LUIGI BENEVELLI. Su questo problema esprimo una serie di perplessità che nascono dal fatto che queste scuole anche se si chiamano « autonome » in realtà non hanno personale a tempo pieno ma convivono nelle divisioni ospedaliere.

Su questa questione sarebbe opportuno soffermarci.

DANILO POGGIOLINI. Condivido le perplessità espresse dal collega Benevelli. Gli assistenti quasi sempre dipendono dagli ospedali e quindi rientrano nella sanatoria per questa via. Il problema così come posto dal collega Benevelli non esisterebbe se non ci fosse del personale che non dipende dagli ospedali. In questo caso la questione non rientra nella legge che stiamo discutendo. Se questo personale non è già nelle unità sanitarie locali, è nelle competenze della regione.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Chiedo di poter fare un'approfondimento. In realtà il problema sembra nascere dalla sentenza della Corte costituzionale che ha specificato ciò che non è, ma non ciò che è.

Siamo in una materia che è di competenza delle regioni.

Dobbiamo risolvere questo problema solo se siamo in grado di farlo in modo soddisfacente senza creare del contenzioso.

La questione relativa alla Croce rossa è già stata affrontata nell'ambito dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Il problema sussiste, come ricordava il ministro, a causa della sentenza della Corte costituzionale.

A questo punto possiamo passare alla votazione dell'emendamento proposto oppure sospendere la seduta per un più approfondito esame dell'articolo 6.

FULVIO PALOPOLI. Il ministro ha precisato le cose che io avevo detto in precedenza. In sostanza noi possiamo ritirare per il momento gli emendamenti e cercare di concludere la discussione sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Cobellis se intende ritirare il suo emendamento 6. 2. Il problema da lui sollevato potrebbe essere trattato attraverso un articolo aggiuntivo allo stesso articolo 6 oppure con emendamenti agli articoli successivi.

GIOVANNI COBELLIS. Sarei orientato ad insistere per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Rinvio allora la seduta a domani 17 gennaio alle ore 9,30.

**La seduta termina alle 12,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---